

**Il decreto legge n. 78/2010 cambia il sistema delle decorrenze delle pensioni di vecchiaia e di anzianità prolungandone l'attesa.**

**La pensione si allontana anche per i lavoratori che possiedono quarant'anni di contributi, nella stessa misura prevista per gli altri trattamenti.**

**A cura di Caterina Di Francesco, dell'area Previdenza e assistenza dell'Inca nazionale**

**D**opo l'entrata in vigore della legge n. 243/2004, già modificata dall'altro provvedimento del 2007 n. 247, che ha cambiato i requisiti di accesso dei trattamenti pensionistici di anzianità e di vecchiaia dal 1° gennaio 2008, ci si aspettava un periodo di relativa tranquillità sul fronte pensionistico anche perché, oltre all'aggiornamento triennale dei coefficienti per il calcolo delle pensioni liquidate con il sistema contributivo (il primo scattato proprio quest'anno con coefficienti meno favorevoli rispetto a quelli precedenti mentre il prossimo dovrebbe essere effettuato dal 2013) e l'aumento dell'età pensionabile delle dipendenti delle amministrazioni pubbliche previsto dalla legge n. 102/2009 (61 anni nel biennio 2010-2011, 62 anni nel biennio 2012-2013 ecc.), dal 2015 arriverà per tutti i lavoratori - privati e pubblici - anche l'incremento automatico dell'età pensionabile in relazione alla crescita della speranza di vita, introdotto con la legge n. 102/2009. Per contenere la spesa previdenziale, invece, il governo, nella manovra finanziaria 2011-2012 di 24,9 miliardi di euro, ha emanato il decreto legge n. 78 del 31-05-2010 che modifica il regime delle decorrenze delle pensioni di vecchiaia e di anzianità attualmente in vigore. Le nuove norme riguardano i lavoratori che matureranno i requisiti anagrafici e contributivi a partire dal prossimo anno. Il decreto, inoltre, introduce, dal 31 maggio 2010, le "finestre" sulle pensioni in totalizzazione. Di seguito si riportano le principali novità introdotte dalla manovra.

**Rassegna Sindacale**  
Settimanale della Cgil

**Direttore responsabile** Paolo Serventi Longhi  
**A cura di** Patrizia Ferrante

**Grafica e impaginazione**  
Massimiliano Acerra, Ilaria Longo

**Editore** Edit. Coop. società cooperativa di giornalisti,  
Via dei Frentani 4/a, 00185 - Roma  
Iscritta al reg. naz. Stampa al n. 4556 del 24/2/94

**Proprietà della testata** Ediesse Srl

**Ufficio abbonamenti**  
06/44888201 fax 06/44888222  
e-mail: abbonamenti@rassegna.it

**Ufficio vendite**  
06/44888230 fax 06/44888222  
e-mail: vendite@rassegna.it

**Stampa** Puntoweb Srl,  
Via Variante di Cancelliera, 00040 - Ariccia, Roma  
Chiuso in tipografia lunedì 28 giugno, ore 13

**Esperienze**  
IL GIORNALE DELLE TUTELE A CURA DEL MOVIMENTO DELLA CGIL

**A cura di** Lisa Bartoli (coordinamento),  
Sonia Cappelli

### **Lavoratori che perfezioneranno i requisiti dopo il 31-12-2010**

#### **1) Pensioni di vecchiaia e di anzianità**

In base a quanto previsto dal decreto legge n. 78/2010, la decorrenza della pensione non sarà più disciplinata in base al tipo di trattamento (pensione di vecchiaia, con 40 anni di contribuzione, di anzianità con meno di 40 anni di contributi), ma verrà unificata in una sola finestra, detta "mobile" o a "scorrimento".

Il decreto, infatti, stabilisce che, a partire dall'anno 2011, una volta maturati i requisiti anagrafici e/o contributivi, il trattamento pensionistico decorrerà trascorsi 12 mesi per i lavoratori dipendenti, 18 mesi per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni mezzadri) e iscritti alla gestione separata (parasubordinati). Questi mesi di attesa si applicheranno sia per il pensionamento di anzianità - compreso quello conseguito con 40 anni di contribuzione - che per quello di vecchiaia.

Con la conversione in legge del decreto non ci saranno più le quattro finestre annuali previste per le pensioni di vecchiaia e con 40 anni di contribuzione, né le due finestre di uscita annuali delle pensioni di anzianità con il perfezionamento della quota.

Va sottolineato che, così come stabilito dall'art. 6, comma 2-bis, del decreto legge n. 248/2007, convertito in legge (n. 31/2008), il divieto di licenziamento nel settore privato è prorogato fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico.

Per il settore pubblico occorrerebbe definire una analoga norma di salvaguardia, che non esiste.

Per i lavoratori parasubordinati la legge n. 243/2004 aveva disposto, per gli assicurati presso la gestione separata non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, l'applicazione delle disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti, sia per quanto riguarda i requisiti per il diritto sia per la decorrenza della pensione. Il provvedimento contenuto nella manovra finanziaria 2010-2012, invece, include anche questi lavoratori nella decorrenza del trattamento pensionistico previsto per gli autonomi.

Pertanto, a partire dall'anno 2011, per tutti gli iscritti alla gestione separata il trattamento pensionistico decorrerà trascorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi. Questo slittamento riguarderà anche le pensioni supplementari di vecchiaia a carico della gestione separata poiché, dal 2008, le "finestre" di uscita sono state applicate anche a questi trattamenti.

#### **2) Pensioni con quarant'anni di contribuzione**

Le nuove decorrenze si applicheranno anche per le pensioni con 40 anni di contribuzione. Infatti, contrariamente a quanto inizialmente comunicato dal Governo e precisato in una versione precedente del testo, nel decreto non è prevista la salvaguardia per questi trattamenti. Pertanto, raggiunti i 40 anni di contributi, la pensione decorrerà trascorsi 12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per i lavoratori autonomi. In questi casi l'attesa è ancora più penalizzante considerato che l'ulteriore contribuzione versata dopo i 40 anni non viene utilizzata ai fini del calcolo della pensione.

Dunque, anche se la legge n. 247/2007 aveva reintrodotta le quattro finestre di uscita per questi pensionamenti (anziché le due "finestre" previste dalla normativa precedente n. 243/2004), dal 2011 i trattamenti di anzianità avranno tutti lo stesso regime di decorrenza.

LE NUOVE NORME PREVIDENZIALI NELLA

# Pensioni allo



#### **3) Altri trattamenti pensionistici di vecchiaia**

La nuova normativa prevista dal 2011 non riguarderà i lavoratori che conseguiranno la pensione di "vecchiaia anticipata" (dipendenti invalidi all'80%, non vedenti, iscritti al Fondo Volo, personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto, marittimi, minatori). Infatti il decreto, nell'individuare i destinatari del nuovo regime di decorrenze, ha espressamente richiamato, per le pensioni di vecchiaia, il requisito anagrafico di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne, ovvero l'età prevista dalla legge n. 102/2009 per le lavoratrici del pubblico impiego.

#### **4) Trasformazione degli assegni di invalidità in pensioni di vecchiaia**

Secondo l'Inps le nuove decorrenze si applicheranno anche nei casi di trasformazione d'ufficio degli assegni ordinari di invalidità in pensioni di vecchiaia.

Pertanto i titolari di assegno ordinario di invalidità "non definitivo", in scadenza nel periodo compreso tra il raggiungimento dell'età pensionabile e i due mesi precedenti l'apertura della finestra "mobile", dovranno presentare, comunque, la domanda di rinnovo dell'assegno di invalidità per evitare di rimanere senza nessun trattamento.

#### **5) Pensioni contributive di vecchiaia**

Le nuove disposizioni opereranno anche per le pensioni di vecchiaia che saranno liquidate con il sistema di calcolo contributivo. L'impatto sugli uomini e sulle lavoratrici del pubblico impiego (dal 2012 l'età pensionabile sarà fissata a 65 anni) rischia di essere ancor più penalizzante poiché, andando in pensione a 66 anni (se dipendenti) o a 66 anni e mezzo (se autonomi e parasubordinati), la pensione o la quota di pensione da liquidare con il sistema di calcolo contributivo sarà determinata

applicando il "coefficiente di trasformazione" previsto per il sessantacinquesimo anno di età.

#### **6) Pensioni di anzianità delle donne optanti per il sistema di calcolo contributivo**

Contrariamente all'interpretazione dell'Inca, secondo la direzione centrale dell'Inps, i nuovi criteri si applicheranno anche per le pensioni di anzianità che saranno liquidate alle donne optanti per il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 243/2004 (regime speciale per le lavoratrici).

#### **7) Pubblico impiego: aumento dell'età pensionabile delle donne**

Il Consiglio dei ministri, il 10 giugno 2010, ha approvato un emendamento che prevede l'aumento dell'età pensionabile a 65 anni per le dipendenti delle amministrazioni pubbliche a partire dal 1° gennaio 2012. Nel 2011 potranno andare in pensione di vecchiaia le lavoratrici nate nel 1950 poiché in quell'anno avranno raggiunto il requisito anagrafico richiesto di 61 anni. Già le nate nel 1951 dovranno aspettare il 2016 e comunque, considerando l'attesa dei 12 mesi, andranno in pensione di vecchiaia un anno dopo, cioè a 66 anni. L'unica alternativa per le donne di andare in pensione prima è quella di raggiungere i requisiti richiesti per la pensione di anzianità: almeno 35 anni di contribuzione congiuntamente all'età anagrafica minima (compresa la possibilità di usufruire del regime speciale fino al 2015) oppure, 40 anni di contributi, a prescindere dall'età.

#### **8) Aumento età pensionabile dal 2015 per tutti i lavoratori**

Con l'occasione si ricorda che la legge n. 102/2009 ha previsto, a decorrere dal 2015, per tutti i lavoratori - privati e pubblici - l'adeguamento dell'età pensionabile in ragione dell'incremento della speranza di vita, accertata dall'Istat

IN NELLA MANOVRA FINANZIARIA 2010-2012

# Lo sbaraglio



con riferimento al quinquennio precedente. Le modalità attuative saranno definite con un apposito regolamento da emanarsi entro il 2014. È comunque già stabilito che in prima applicazione l'innalzamento dei limiti di età non potrà superare i tre mesi.

## Pensioni derivanti dalla totalizzazione dei periodi assicurativi

La manovra finanziaria introduce le decorrenze sulle pensioni di vecchiaia e con 40 anni di contribuzione derivanti dalla totalizzazione (dlgs n. 42/2006), applicando quelle previste per i lavoratori autonomi. Pertanto, una lavoratrice che perfezionerà i requisiti per la pensione di vecchiaia totalizzata nel mese di marzo 2011 (65 anni di età e almeno 20 anni di contributi), mentre con l'attuale normativa poteva accedere al pensionamento dal 1° aprile 2011, con la nuova dovrà attendere il 1° ottobre 2012: ben 18 mesi in più e a 66 anni e mezzo di età. La decorrenza dei lavoratori autonomi è prevista anche quando si totalizzano periodi contributivi versati in fondi o gestioni da lavoro dipendente (ad esempio, Fondo lavoratori dipendenti Inps e Inpdap). In questi casi una persona che ha svolto solo lavoro dipendente, con contribuzione versata

in più fondi, viene equiparata al lavoratore autonomo, con la conseguenza di vedersi aumentare l'attesa che lo separa dalla pensione. Non si capisce neppure la decisione di aver previsto per queste pensioni un'anticipazione dell'entrata in vigore (31 maggio 2010, anziché a partire dal 2011) rispetto alle altre prestazioni. È auspicabile che, in sede di conversione in legge, siano apportate le giuste modifiche per rinviare l'entrata in vigore e per consentire alle persone che totalizzano solo contribuzione da lavoro dipendente le stesse decorrenze previste per gli altri lavoratori subordinati.

## Lavoratori esclusi dall'applicazione della nuova finestra "mobile"

### 1) Lavoratori che perfezionano i requisiti entro il 31-12-2010

Per i lavoratori che maturano i requisiti anagrafici e/o contributivi richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità entro il 31-12-2010 le "finestre" continueranno ad essere determinate in base alla normativa attualmente vigente, anche se l'uscita si collocherà dal 1° gennaio 2011. Pertanto, i lavoratori dipendenti che

perfezionano il diritto alla pensione di vecchiaia (20 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età se donna - 61 anni se lavoratrice del pubblico impiego - o 65 anni se uomo) o i 40 anni di contribuzione nell'ultimo trimestre del 2010, potranno accedere al pensionamento dal 1° aprile 2011. Invece, i dipendenti, che raggiungono "quota 95" nell'ultimo semestre del 2010 (con almeno 35 anni di contributi e un'età anagrafica non inferiore a 59 anni) potranno andare in pensione dal 1° luglio 2011.

Allo stesso modo i lavoratori autonomi che perfezionano il diritto alla pensione di vecchiaia (20 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età se donna o 65 anni se uomo) o i 40 anni di contribuzione nell'ultimo trimestre del 2010 potranno accedere al pensionamento dal 1° luglio 2011. Invece, gli autonomi che raggiungono "quota 96" nell'ultimo semestre del 2010 (con almeno 35 anni di contributi e un'età anagrafica non inferiore a 60 anni) potranno andare in pensione dal 1° gennaio 2012.

### 2) Personale della scuola

Per quanto riguarda i dipendenti della scuola, il decreto prevede espressamente che rimangono le disposizioni attualmente in vigore. La decorrenza continuerà, quindi, ad essere fissata all'inizio dell'anno scolastico o accademico (settembre o novembre) nel caso di maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dello stesso anno.

### 3) Lavoratori in preavviso al 30-06-2010 e che perdono il titolo abilitante

Sono esclusi dalla nuova normativa i lavoratori dipendenti:

- con periodo di preavviso in corso alla data del 30-06-2010 che matureranno i requisiti anagrafici e contributivi per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento del limite di età (es. autisti del trasporto pubblico).

### 4) Lavoratori in mobilità e in assegno straordinario

Le nuove decorrenze, inoltre, non si applicheranno, nel limite complessivo di 10.000 beneficiari, ai lavoratori:

- in mobilità ordinaria, licenziati da imprese ubicate nelle aree del Mezzogiorno, sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 30-04-2010, con maturazione dei requisiti entro il periodo di fruizione della relativa indennità;
- in mobilità lunga, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30-04-2010;
- titolari di prestazioni straordinarie (a carico dei Fondi di solidarietà che operano per fronteggiare ristrutturazioni e crisi aziendali) alla data di entrata in vigore del decreto (31-05-2010).

Nel pacchetto dei 10 mila sono stati inseriti, per la prima volta, anche i lavoratori in mobilità lunga, che potevano andare in pensione con i vecchi requisiti in virtù di norme precedenti. Averli inseriti riduce, di fatto, il numero degli altri lavoratori. Inoltre tale limite è sicuramente insufficiente, visto il momento attuale di crisi e il forte aumento dei lavoratori che beneficiano degli ammortizzatori sociali. Va precisato che il monitoraggio verrà effettuato dall'Inps, in riferimento al momento di cessazione del rapporto di lavoro (data di collocamento in mobilità o in assegno straordinario).

### Regole attuali e nuove a confronto

La tabella che seguono mettono a confronto l'attuale finestra di uscita con la nuova, che si applicherà a chi perfezionerà i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità nell'anno 2011. Dal 2011 l'attesa sarà uguale sia per la pensione di anzianità sia per quella di vecchiaia: il tredicesimo mese dalla maturazione dei requisiti per i dipendenti e il diciannovesimo mese per gli autonomi. Tutti i lavoratori saranno uguali ma, nel cambio di regime, qualcuno dovrà attendere di più rispetto al passato. Un lavoratore dipendente che raggiungerà, quindi, i requisiti per la pensione di vecchiaia (65 anni di età e almeno 20 anni di contributi) nel mese di marzo 2011 con l'attuale normativa sarebbe potuto andare in pensione dal 1° luglio 2011, con la nuova dovrà attendere il 1° aprile 2012: ben 9 mesi in più e a 66 anni di età. Allo stesso modo un lavoratore autonomo (o dipendente con contribuzione da lavoro autonomo) che perfezionerà i requisiti per la pensione di vecchiaia a marzo del 2011 con l'attuale normativa sarebbe potuto andare in pensione dal 1° ottobre 2011, con la nuova dovrà attendere il 1° ottobre 2012: ben 12 mesi in più e a 66 anni e mezzo di età.

## PENSIONE DI VECCHIAIA

MESE DI MATURAZIONE DEI REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI	DIPENDENTI		AUTONOMI	
	DECORRENZA ATTUALE	NUOVA DECORRENZA	DECORRENZA ATTUALE	NUOVA DECORRENZA
Gennaio 2011	Luglio 2011	Febbraio 2012	Ottobre 2011	Agosto 2012
Febbraio 2011	Luglio 2011	Marzo 2012	Ottobre 2011	Settembre 2012
Marzo 2011	Luglio 2011	Aprile 2012	Ottobre 2011	Ottobre 2012
Aprile 2011	Ottobre 2011	Maggio 2012	Gennaio 2012	Novembre 2012
Maggio 2011	Ottobre 2011	Giugno 2012	Gennaio 2012	Dicembre 2012
Giugno 2011	Ottobre 2011	Luglio 2012	Gennaio 2012	Gennaio 2013
Luglio 2011	Gennaio 2012	Agosto 2012	Aprile 2012	Febbraio 2013
Agosto 2011	Gennaio 2012	Settembre 2012	Aprile 2012	Marzo 2013
Settembre 2011	Gennaio 2012	Ottobre 2012	Aprile 2012	Aprile 2013
Ottobre 2011	Aprile 2012	Novembre 2012	Luglio 2012	Maggio 2013
Novembre 2011	Aprile 2012	Dicembre 2012	Luglio 2012	Giugno 2013
Dicembre 2011	Aprile 2012	Gennaio 2013	Luglio 2012	Luglio 2013

## PENSIONE CON 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE

MESE DI MATURAZIONE DEI 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE	DIPENDENTI		AUTONOMI	
	DECORRENZA ATTUALE	NUOVA DECORRENZA	DECORRENZA ATTUALE	NUOVA DECORRENZA
Gennaio 2011	Luglio 2011 *	Febbraio 2012	Ottobre 2011	Agosto 2012
Febbraio 2011	Luglio 2011 *	Marzo 2012	Ottobre 2011	Settembre 2012
Marzo 2011	Luglio 2011 *	Aprile 2012	Ottobre 2011	Ottobre 2012
Aprile 2011	Ottobre 2011 *	Maggio 2012	Gennaio 2012	Novembre 2012
Maggio 2011	Ottobre 2011 *	Giugno 2012	Gennaio 2012	Dicembre 2012
Giugno 2011	Ottobre 2011 *	Luglio 2012	Gennaio 2012	Gennaio 2013
Luglio 2011	Gennaio 2012	Agosto 2012	Aprile 2012	Febbraio 2013
Agosto 2011	Gennaio 2012	Settembre 2012	Aprile 2012	Marzo 2013
Settembre 2011	Gennaio 2012	Ottobre 2012	Aprile 2012	Aprile 2013
Ottobre 2011	Aprile 2012	Novembre 2012	Luglio 2012	Maggio 2013
Novembre 2011	Aprile 2012	Dicembre 2012	Luglio 2012	Giugno 2013
Dicembre 2011	Aprile 2012	Gennaio 2013	Luglio 2012	Luglio 2013

\* Solo se si possiedono 57 anni di età entro il giorno precedente l'apertura della finestra

## PENSIONE DI ANZIANITÀ CON MENO DI 40 ANNI DI CONTRIBUTI

MESE DI MATURAZIONE DELLA QUOTA ("96" PER DIPENDENTI E "97" PER AUTONOMI)	DIPENDENTI		AUTONOMI	
	DECORRENZA ATTUALE	NUOVA DECORRENZA	DECORRENZA ATTUALE	NUOVA DECORRENZA
Gennaio 2011	Gennaio 2012	Febbraio 2012	Luglio 2012	Agosto 2012
Febbraio 2011	Gennaio 2012	Marzo 2012	Luglio 2012	Settembre 2012
Marzo 2011	Gennaio 2012	Aprile 2012	Luglio 2012	Ottobre 2012
Aprile 2011	Gennaio 2012	Maggio 2012	Luglio 2012	Novembre 2012
Maggio 2011	Gennaio 2012	Giugno 2012	Luglio 2012	Dicembre 2012
Giugno 2011	Gennaio 2012	Luglio 2012	Luglio 2012	Gennaio 2013
Luglio 2011	Luglio 2012	Agosto 2012	Gennaio 2013	Febbraio 2013
Agosto 2011	Luglio 2012	Settembre 2012	Gennaio 2013	Marzo 2013
Settembre 2011	Luglio 2012	Ottobre 2012	Gennaio 2013	Aprile 2013
Ottobre 2011	Luglio 2012	Novembre 2012	Gennaio 2013	Maggio 2013
Novembre 2011	Luglio 2012	Dicembre 2012	Gennaio 2013	Giugno 2013
Dicembre 2011	Luglio 2012	Gennaio 2013	Gennaio 2013	Luglio 2013